

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 8

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri

presentata in data 21 novembre 2025

PROCEDURE E TEMPI PER L'ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE AL
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO AI SENSI E PER EFFETTO DELLE
SENTENZE N. 242/2019 E N. 135/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1

(Verifiche e assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata)

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione assicurano l'assistenza alle persone malate che facciano richiesta di verifica delle proprie condizioni e delle modalità di "esecuzione" tramite autosomministrazione del farmaco letale per l'accesso al suicidio medicalmente assistito come previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024.

2. La verifica delle condizioni deve essere effettuata dalla commissione medica multidisciplinare istituita, in considerazione delle condizioni del malato, presso l'azienda sanitaria locale competente del Servizio sanitario nazionale, nel termine di dieci giorni dalla richiesta previo parere del comitato etico territorialmente competente.

3. Le modalità di "esecuzione" devono essere verificate dalla commissione medica multidisciplinare istituita, in considerazione delle condizioni del malato, presso l'azienda sanitaria locale del Servizio sanitario nazionale affinché il malato, che ne faccia richiesta, possa procedere con metodica e farmaco che siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile rispetto all'alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

4. L'azienda sanitaria regionale fornirà ogni supporto e assistenza, inclusi farmaco, macchinario e assistenza medica per la preparazione alla autosomministrazione, alla persona malata che ne faccia richiesta, previo completamento della fase delle relazioni mediche, affinché possa procedere con l'autosomministrazione del farmaco autorizzato in struttura ospedaliera, hospice o presso il proprio domicilio.

Art. 2

(Condizioni d'accesso all'assistenza)

1. L'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone che ne facciano richiesta e in possesso dei seguenti e contestuali requisiti:

a) il proposito di suicidio deve essersi autonomamente e liberamente formato;

- b) la persona deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- c) deve essere affetta da una patologia irreversibile;
- d) deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Art. 3

(Verifiche sulle condizioni di accesso e erogazione dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito)

1. Le condizioni e le modalità per l'accesso legale al suicidio medicalmente assistito di cui all'articolo 2 sono verificate come da sentenza n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale.

2. I procedimenti di verifica delle condizioni sono attivati su istanza inoltrata dall'interessato all'azienda sanitaria territorialmente competente, e conclusi entro e non oltre i dieci giorni dalla richiesta.

3. Le relazioni mediche da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, relative all'esito delle verifiche effettuate, devono essere inviate all'interessato entro e non oltre cinque giorni dalla conclusione delle visite mediche volte all'accertamento delle condizioni del malato.

4. L'accesso alle prestazioni e ai trattamenti di autosomministrazione di cui all'articolo 2 sono verificati dalla struttura sanitaria interessata e devono essere erogati nel termine massimo dei successivi sette giorni dalla richiesta.

5. L'erogazione del trattamento di autosomministrazione può essere rinviato a seconda della volontà e della richiesta del paziente che in ogni momento può decidere di posticipare o annullare la prestazione.

Art. 4

(Gratuità della prestazione)

1. Le prestazioni quali la verifica e l'assistenza ai trattamenti previsti da questa legge sono assicurate gratuitamente, nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in

favore di pazienti che, previa richiesta, abbiano ottenuto parere positivo dal comitato etico.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Questa legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale, perché ai relativi costi si provvede nell'ambito della dotazione per le prestazioni e servizi garantiti con fondo sanitario regionale.